

09018-18

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:  
ANNA PETRUZZELLIS  
PIERLUIGI DI STEFANO  
ANGELO CAPOZZI  
ANTONIO COSTANTINI  
PIETRO SILVESTRI

- Presidente  
- Rel. Consigliere

PUBBLICA UDIENZA  
DEL 04/01/2018  
Sent. n. sez.  
37/2018  
REGISTRO GENERALE  
N.29866/2017

Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

MP nato il X 1971 a PISA

avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO M.

IACOVIELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

MP propone ricorso a mezzo del difensore avverso la sentenza della corte di appello di Milano che il 20 febbraio 2017 confermava in parte la sua condanna per reato di cui all'articolo 570 cod. pen. per aver omesso il versamento di somme dovute per il mantenimento del figlio minore. La corte limitava la condanna sino alla data di compimento della maggiore età del figlio. Con unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in quanto la sentenza è priva di motivazione, non rispondendo ai motivi di appello e limitandosi alla acritica condivisione della sentenza di primo grado.

Rileva la evidenza che la mancata percezione di reddito nel 2009 ed il bilancio in perdita della sua azienda, quantomeno sino al primo semestre 2010, dimostravano la incapacità economica e che poteva essere disposta la sospensione condizionale della pena.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della parte in cui si duole della presunta carenza di motivazione della sentenza impugnata che, al contrario, è analitica nella risposta agli specifici motivi di appello nonché in quanto propone motivi non consentiti laddove si invoca una nuova valutazione dei profili in fatto sui quali la corte di appello ha adeguatamente motivato. In particolare, la corte ha chiaramente risposto sulla irrilevanza del dato della minima perdita di esercizio indicata in dichiarazione fiscale (dato, peraltro, citato dal ricorrente ma non accompagnato da documentazione utile ad una valutazione complessiva).

Inoltre, non vi era stata richiesta di applicazione della sospensione della pena, per cui non vi era ragione di prendere posizione sul punto, e la corte di appello, comunque, ha svolto argomenti chiaramente contrari al riconoscimento del beneficio.

Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria può essere determinata nella misura di cui in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 gennaio 2018

il Consigliere estensore

Pierluigi Di Stefano

il Presidente

Anna Petruzzellis

